



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE:

PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE PER MANCANZA DI UNIVOCITA' DEL DOMICILIO DIGITALE (PEC) DELL'IMPRESA EDILFUTURA COSTRUZIONI S.R.L.

IL CONSERVATORE

- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimenti amministrativi;
- visto l'art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580;
- visto il DPR 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modifiche ed integrazioni;
- viste le indicazioni fornite dall'Agenzia per l'Italia Digitale e la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 Aprile 2015, che prevedono l'obbligo per le imprese iscritte nel Registro Imprese, sia costituite in forma societaria che individuale, di munirsi di una casella PEC valida, attiva e che *“deve essere nella titolarità esclusiva dell'impresa ed univocamente riconducibile alla medesima”* ed inoltre che *“qualora l'ufficio registro imprese accerti che un indirizzo di posta elettronica certificata è inequivocabilmente riferito ad altro soggetto diverso del quale è certa la titolarità, invita l'impresa a presentare domanda di iscrizione di un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata entro un termine non superiore a 10 gg., decorso il quale procede alla cancellazione d'ufficio”*.

considerato che in data 21.07.2025 lo studio professionale CAPALDO di Grosseto con nota prot. 23449/25, ha segnalato che la pec dichiarata dall'impresa EDILFUTURA COSTRUZIONI S.R.L. è la pec del professionista titolare dello studio;

- tenuto conto che, da verifiche d'ufficio, la pec dichiarata al registro imprese dalla società EDILFUTURA COSTRUZIONI S.R.L. risulta essere appunto quella riferita allo studio professionale che ha fatto la segnalazione;
- vista la comunicazione di cui al prot. 26674 del 28.08.2025, trasmessa con Racc. A.R. alla sede legale dell'impresa, con la quale l'impresa è stata invitata a procedere all'iscrizione della cancellazione dal registro imprese del domicilio digitale (pec) intestato allo studio professionale ed alla sua sostituzione con una pec valida, attiva ed univocamente riferibile alla società, entro il termine di 10 gg., decorsi i quali gli atti sarebbero stati trasmessi al Conservatore del Registro delle Imprese, per gli



adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 2190 c.c. e dell'art. 40 del D.L. n. 76/2020;

- visto che tale comunicazione è tornata al mittente con indicazione di “destinatario irreperibile” relativamente alla sede legale dell'impresa;
- considerato che la comunicazione è stata nuovamente inviata tramite racc. A.R. all'indirizzo dell'amministratore, ricavato dall'anagrafe tributaria, in data 08.10.2025;
- tenuto conto che anche tale comunicazione è tornata al mittente con indicazione di “destinatario irreperibile”, e che non risulta possibile rintracciare l'impresa in altra maniera;
- rilevato comunque il decorso infruttuoso dei termini;
- richiamato l'art. 40 del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020;
- ritenuta la fondatezza del procedimento, alla luce del disposto di cui all'art. 2190 c.c.
- condivisa l'istruttoria del responsabile del procedimento;

DETERMINA

Di procedere all'iscrizione della cancellazione d'ufficio per mancanza di univocità del domicilio digitale (pec) dell'impresa EDILFUTURA COSTRUZIONI S.R.L., Rea GR-129523;

Di notificare copia del presente provvedimento agli interessati, ai sensi dell'art. 40 comma 6 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, entro 8 gg. dall'adozione, mediante pubblicazione all'Albo camerale on line, per esigenze di economicità dell'azione amministrativa;

Grosseto, 10.11.2025

IL CONSERVATORE

(Dott. Pierluigi Giuntoli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)